

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

PROVINCIA PERUGIA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Visto gli art. 16,18 e 39 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 1992, n 15, modificativa del T.U. prima citato;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno :

- 2600/L in data 1 febbraio 1986;

- n. 11, in data 10 febbraio 1992;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244;

RENDE NOTO

Che da oggi fino al 20 corrente mese sono depositati nell'Ufficio Comunale:

- a) Gli elenchi predisposti dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
- b) La deliberazione del Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino, può, entro tale periodo, prenderne visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale Comunale, nonché contro le deliberazioni di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per tramite il Comune, alla Commissione elettorale Circondariale (C.E.C.I.) di Spoleto, non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato.

Monteleone di Spoleto li 11 ottobre 2013

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale